

PROVVEDIMENTO IVASS N. 143 DEL 12 MARZO 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122.

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122¹ - in considerazione della situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari - ha stabilito che, per il 2022, le imprese potessero valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021, anziché al valore di realizzazione, conferendo all'IVASS il potere di disciplinare con proprio regolamento le modalità applicative di tale previsione. La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione ("riserva indisponibile"). L'IVASS, in attuazione delle predette norme primarie, ha adottato il Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022.

Nei primi mesi del 2023, il legislatore è intervenuto sulla normativa² sopra illustrata in sede di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti *quater*³, prevedendo, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (norma ispirata alla tecnica dello *shadow accounting* previsto dai principi contabili internazionali). In particolare, la modifica (evidenziata in carattere "grassetto corsivo", nella nota 1) aveva l'effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell'impresa, consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili. La modifica ha comportato l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione, anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa *Solvency II*. A tal fine, il Provvedimento IVASS n. 127 del 14 febbraio 2023 ha, tra l'altro, aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

¹ Recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

² L'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*, dispone che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati "destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-*octies* e 3-*novies* e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi."

³ Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha modificato l'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 4 settembre 2023:

- considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l'esercizio 2023 la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- ha ritenuto necessario, nell'attuale contesto, prevedere adeguati presìdi patrimoniali, attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 comma 3-octies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. Non era quindi prevista la possibilità per le imprese di assicurazione di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

L'emanazione del predetto decreto ministeriale ha comportato l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione secondaria al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 45, comma 3-octies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ivi comprese le disposizioni emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze in base alla delega contenuta nel predetto comma. A tal fine, il Provvedimento IVASS n. 138 del 25 settembre 2023 ha aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

A settembre del 2023, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla predetta norma primaria con decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, riformulando l'articolo 45 del decreto legge n. 73/2022⁴. A seguito

⁴ Il testo dei commi di interesse a seguito delle modifiche apportate all'art. 45 del decreto legge n. 73/2022 è il seguente:

3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità.

3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

di tale novella le imprese di assicurazione possono dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi nel caso in cui così sia disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3-*duodecies* del citato articolo 45, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto dell'8 febbraio 2024, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso a tutto l'esercizio 2023 la facoltà per le imprese di assicurazione di tenere conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Il medesimo decreto ha previsto che le imprese determinino l'ammontare degli utili distribuibili tenendo conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022.

Pertanto, il nuovo quadro normativo costituito dalla recente modifica della normativa primaria e dal decreto ministeriale di proroga richiede un intervento dell'Istituto sulla regolamentazione secondaria, anche per assicurare che l'ammontare degli utili distribuibili tenga conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022. A tal fine è stato aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

2. Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento, volto a modificare il citato Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 al fine di adeguare la disciplina vigente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell'articolo 45, commi 3-*octies* e seguenti, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal decreto legge n. 131/2023, è composto da 3 articoli.

Nello specifico, l'**articolo 1** del Provvedimento:

- i) al **comma 1**, modifica i commi di riferimento dell'articolo 45 del decreto legge n. 73/2022 come modificato dal decreto legge n. 131/2023;
- ii) al **comma 2**, integra l'articolo 5 del citato Regolamento IVASS n. 52/2022, che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile. In particolare, interviene sui commi 1 e 6 prevedendo, in conformità alla modifica introdotta dal decreto legge n. 131/2023, che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa tenga conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 45, comma 3-*duodecies*, del decreto legge n. 73/2022. Per quanto riguarda la relazione semestrale, è chiarito che il primo esercizio da considerare è quello in corso al 30 giugno.
Inoltre, sempre con riguardo all'articolo 5, si interviene sul comma 3, prevedendo che l'impresa inserisca in nota integrativa la tabella esplicativa allegata (allegato A) per la quale sono fornite specifiche istruzioni di compilazione (allegato B)⁵.

Gli **articoli 2 e 3** disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l'entrata in vigore delle modifiche normative.

⁵ Nell'allegato C alla presente Relazione è riportata un'esemplificazione numerica.

Si fornisce di seguito una esemplificazione, al lordo degli effetti fiscali, dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, del decreto 8 febbraio 2024 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione *“determinano l'ammontare degli utili distribuibili tenuto conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022 nel rispetto del comma 3-decies, terzo periodo”*.

3. Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito dell'emanazione delle nuove disposizioni di legge in materia svalutazione dei titoli non immobilizzati contenute nell'articolo 45, comma 3-*octies* e seguenti, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal decreto legge n. 131/2023, nonché del decreto del MEF dell'8 febbraio 2024, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 52/2022.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina tra cui, in particolare, quelle concernenti le modalità di funzionamento della riserva indisponibile.

È stata invece omessa l'analisi di impatto delle modifiche regolamentari, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 54/2022, poiché: i) si tratta di atto di regolazione attuativo di fonti normative superiori che ne impongono l'adozione d'urgenza; ii) la sua applicazione non comporta costi aggiuntivi per i destinatari.

Anche considerate le osservazioni e le proposte pervenute ad esito della procedura di pubblica consultazione, non sono intervenuti elementi ulteriori che abbiano inciso sulle scelte dell'Istituto in merito all'analisi di impatto della regolamentazione.